



COMUNE DI PIOVE DI SACCO

Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di
Telefonia mobile e tecnologie assimilabili

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

INDICE

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	<u>3</u>
ART. 2 - OBIETTIVI.....	<u>4</u>
ART. 3 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	<u>4</u>
ART. 4 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI.....	<u>5</u>
ART. 5 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI E AREE SENSIBILI.....	<u>5</u>
ART. 6 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	<u>6</u>
ART. 7 - MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI.....	<u>6</u>
ART. 8 - INSTALLAZIONI MOBILI O PROVVISORIE.....	<u>6</u>
ART. 9 - PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	<u>7</u>
ART. 10 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	<u>8</u>
ART. 11 - PROGETTAZIONE.....	<u>8</u>
ART. 12 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	<u>8</u>
ART. 13 - REGISTRO.....	<u>8</u>
ART. 14 - CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	<u>9</u>
ART. 15 - INFORMAZIONE PUBBLICA.....	<u>9</u>
ART. 16 - DISPOSIZIONI E SANZIONI.....	<u>9</u>
ART. 17 - ESCLUSIONI.....	<u>9</u>
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI.....	<u>9</u>

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per la disciplina in materia di impianti radio elettrici. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
 - b) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
 - c) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
 - d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
 - e) Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
 - f) Decreto legislativo n. 207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";
 - g) Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
 - h) Legge 11 novembre 2014, n 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia) - Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
 - i) Legge 21 aprile 2023 n. 41 (conversione con modificazioni del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13) "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
 - j) Legge n. 214 del 30 dicembre 2023 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022";
 - k) Decreto legislativo n. 48 del 24 marzo 2024 "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche";
 - l) Legge n. 95 del 4 luglio 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione";
 - m) Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131.
2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e delle tecnologie assimilabili, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi

gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.

ART. 2 - OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n. 36/2001, intende:

1. Assumere un ruolo propositivo nel processo di dispiegamento delle reti per la connettività digitale e consentirne la fruibilità dei servizi correlati per l'intero territorio comunale;
2. armonizzare le esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico con le esigenze manifestate dagli operatori con i loro programmi di sviluppo delle reti;
3. puntare, a parità di condizioni tecniche, a verso la minimizzazione dei livelli di emissione dei campi elettromagnetici a radio frequenza con particolare riferimento ai siti sensibili, e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti fissati dallo Stato per i valori del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;
4. garantire equità e imparzialità nei confronti dei gestori di servizi di telefonia mobile a cui dovranno essere garantite pari opportunità
5. conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
6. il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile;

2. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso criteri di indirizzo, individua le soluzioni preferenziali per l'installazione degli impianti per telecomunicazioni. I siti individuati specificatamente nelle planimetrie indicate, quale parte integrante del presente Regolamento, sono finalizzati prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001 e ss.ii. e mm., Art. 38 Comma 6 Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n. 120, dalla Legge n. 41/2023 e l'art. 1 Comma 6 del DLgs n. 48/2024), a parità di condizioni per la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una "Mappa delle Localizzazioni", contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare nuovi impianti richiesti con i programmi di sviluppo dagli operatori.

2. I criteri seguiti, in ordine di priorità, per la scelta delle soluzioni per la localizzazione degli impianti, compatibilmente con le caratteristiche e le esigenze tecniche degli stessi, sono i seguenti:

- a) Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
- b) Compatibilmente con il mantenimento dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
- c) Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti ulteriori criteri:
 1. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;

2. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.
- d) Altre aree, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili.
3. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico per la popolazione ed in particolare nei siti definiti come sensibili.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. È consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella "Mappa delle Localizzazioni", allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene tenendo conto delle esigenze di completamento delle reti, comunicati al Comune con i piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.
2. La "Mappa delle Localizzazioni", contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di previsione, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell' "ALLEGATO A - MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI".
3. La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:
 - a) Localizzazione degli impianti esistenti;
 - b) Sintesi delle soluzioni preferenziali individuate dal Comune.
4. La "Mappa delle Localizzazioni" viene aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. La "Mappa delle Localizzazioni" inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.
5. Tali individuazioni prendono spunto dalle esigenze manifestate dagli operatori attraverso la presentazione dei programmi di sviluppo annuali e vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
6. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" è soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 5 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRONAGNETICI E AREE SENSIBILI

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari.
2. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento ai siti sensibili, giusto riferimento Art. 38 Comma 6 DL n. 76/2020, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerati siti sensibili:

- a) Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, palestre, comunità alloggio, centri diurni, ecc. ivi comprese le relative pertinenze;
- b) Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004.

ART. 6 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P., a seconda dei casi, corredata degli elaborati di cui agli Artt. 44, 45, 46, 47 del DLgs 259/03, così come integrato dall'Art. 38 del DL. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108 e come modificato dal Dlgs 207/21 e dall'Art. 18 Comma 8 Decreto Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41, dal DLgs n. 48/2024 del 24/03/2024 e dalla Legge n.95 del 04/07/2024.
2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.
3. Per le istanze riguardanti nuove installazioni, il SUAP, indice una conferenza dei servizi entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di espressione di parere negativo adeguatamente motivato da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il Comune è tenuto ad esprimere una determinazione negativa entro il termine massimo dei 45 giorni dalla data di indizione della conferenza dei servizi.
4. Le istanze di autorizzazione sono da ritenersi accolte qualora, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e derivante dal Comune o Arpa o altri Enti demandati ad esprimere pareri di varia natura (Paesaggistica, Architettonica, etc...). Decoro il suddetto termine, ai sensi dell'art.44 del DLgs. 259/03, il SUAP comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente, fatti salvi i casi in cui è richiesta l'adozione di provvedimenti espressi.
5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPA Veneto, secondo la normativa vigente.

ART. 7 - MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

1. Nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, per la realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10Watt) è prevista la procedura di cui al Dlgs 259/03 e ss.ii e mm., e così come specificato dall'art. 14, comma 10-ter, legge n. 221 del 2012 e all'art. 1 Comma 20 punto d) del DLgs n. 48/2024.

ART. 8 - INSTALLAZIONI MOBILI O PROVVISORIE

1. È possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei, ai sensi delle norme vigenti, e secondo le procedure indicate all'Art. 47 del dlgs. 259/03, e modificato dal Dlgs 207/21, nei casi previsti e debitamente comprovati dall'operatore.
2. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.
3. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, giusto art. 47 del Decreto legislativo n. 259/2003, introdotto con l'art. 38 comma 6 del Decreto Legge n. 76/2020 convertito dalla Legge n.120/2020, e modificato dal Dlgs 207/21, indicando:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

- 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.
4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 120 giorni. L'installazione di impianti la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni è soggetta a comunicazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'interventi, giusto Art. 47 Comma 2 del DLgs. 259/2003.
5. L'installazione di impianti la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni è soggetta a comunicazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'interventi, giusto Art. 47 Comma 2 del DLgs. 259/2003.
6. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento.
7. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento.
8. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.

ART. 9 - PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori delle reti interessati presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.
2. Il programma annuale di installazione deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnica:
 - a) cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - b) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione. Tali Programmi sono valutati dagli uffici, avvalendosi, se del caso, di supporti esterni specialistici.
4. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione (impianti cosiddetti "a bassa potenza", come specificati dalla normativa vigente) devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.
5. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.
6. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti.
7. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 10 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di supporti specialistici di settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri precedentemente elencati.
2. A fronte dei programmi di sviluppo presentati l'Amministrazione, attraverso l'istruttoria tecnica di cui sopra, si riserva di individuare, a parità di caratteristica tecnica, le localizzazioni preferenziali per la localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti.
3. I risultati delle verifiche di cui sopra, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi rispetto a quelli della Mappa delle Localizzazioni vigente, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
4. I nuovi siti preferenziali individuati sulla base dei piani e programmi di sviluppo annuali depositati dagli operatori, e qualificati sulla base di una istruttoria tecnica, in applicazione dei criteri di cui al presente regolamento, vengono inseriti nella "Mappa delle Localizzazioni".
5. Per gli impianti posti a meno di trecento metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermine.
6. La Mappa delle localizzazioni approvata viene pubblicata sul sito del Comune.

ART. 11 - PROGETTAZIONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione prevista attraverso il portale informatizzato dello sportello S.U.A.P.
2. La documentazione necessaria è quella prevista agli artt. 44 e successivi del DLgs 259/03 e ss. ii e mm..
3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri.

ART. 12 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione o dei limiti assentibili previsti dalla normativa vigente i gestori interessati devono provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei valori di cui al comma 1.
3. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA Veneto relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

ART. 13 - REGISTRO

1. L'ufficio Ambiente cura il registro degli impianti, contenuto all'interno della Relazione Tecnica, e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.
2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

ART. 14 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale vengono sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso campagne di misura o programmi di monitoraggio in continua.
3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A. Veneto verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

ART. 15 - INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.
2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico.

ART. 16 - DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 259/2003, e da eventuale nuova normativa vigente al momento dell'abuso.
2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

ART. 17 - ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti per radio amatori e agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.
4. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.